

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 516/2018/R/GAS “OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 4825/2016, DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 89/10 – ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE MODALITA’ DI REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE TRA VENDITORI E CLIENTI FINALI”

Con il presente documento il Gruppo A2A esprime le proprie osservazioni alle proposte illustrate dall’Autorità in merito alle modalità di gestione dei crediti insorti a favore dei venditori a seguito delle differenze tra le condizioni economiche applicate nel periodo interessato dalle deliberazioni annullate (tra cui la delibera ARG/Gas 89/10) e quelle risultanti a seguito della rideterminazione ex Delibera 737/2017/R/gas.

Premessa

Innanzitutto, pare utile ricordare che la situazione di estremo e grave ritardo generata dal protrarsi del contenzioso in merito alle modalità di aggiornamento del prezzo della fornitura gas per il servizio di tutela per il biennio ottobre 2010-settembre 2012 non è imputabile agli operatori.

Nel **marzo 2013** la sentenza del TAR Lombardia, già favorevole ai ricorrenti, avrebbe consentito di effettuare immediatamente le attività di conguaglio, che invece vennero sospese a fronte della richiesta avanzata dall’Autorità agli operatori di non procedere in tal senso fino all’esito definitivo del contenzioso presso il Consiglio di Stato.

Anche gli effetti della successiva sentenza del Consiglio di Stato del **novembre 2016**, anch’essa favorevole ai ricorrenti, furono sospesi dalla Delibera 275/2017/R/gas di avvio del procedimento di ottemperanza da parte dell’Autorità.

Tale procedimento di ottemperanza, scomposto in due fasi, prevedeva tra l’altro tempistiche di chiusura estremamente rilassate: la rideterminazione *ora per allora* della modalità di calcolo della quota materia prima delle condizioni economiche del servizio di tutela era prevista entro il mese **ottobre 2017**, mentre la definizione delle modalità di regolazione degli ammontari derivanti da tale rideterminazione era prevista entro il mese di **luglio 2018**, rendendosi disponibile il relativo DCO solo nel mese di **ottobre 2018**.

Il ritardo generatosi non rende semplicemente complessa e limitata l’attività di riscossione diretta degli importi presso i clienti finali, quanto piuttosto tecnicamente infattibile, per le ragioni che avremo modo di esporre dettagliatamente nel prosieguo del presente documento.

L’introduzione di un meccanismo integrativo di recupero degli importi non riscossi (e non solo riferito al mercato libero) si renderebbe d’altronde necessaria, con possibili effetti di **iniquità**: ai medesimi clienti oggetto di conguaglio sarebbe, infatti, probabilmente successivamente applicato anche la futura componente aggiuntiva della tariffe di distribuzione, dando luogo ad una doppia esazione nei confronti di uno stesso insieme di clienti.

In secondo luogo – anche a fronte di quanto sopra esposto - riteniamo che la modalità di recupero più corretta sia l’introduzione di una componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione, che permetta la raccolta degli importi che

dovranno essere ristorati nella loro totalità senza alcuna riduzione, per le seguenti ragioni:

- a) **il rischio credito connesso alla riscossione diretta dei pagamenti** è un fattore che non può considerarsi nel presente caso prettamente connesso all'attività di vendita ma è imputabile al protrarsi del contenzioso che ha bloccato e ritardato le attività di conguaglio nei confronti dei clienti. Tale rischio non può e non deve pertanto ritenersi in capo agli operatori;
- b) **i costi di fatturazione non possono considerarsi “evitati” in quanto gli stessi sono già stati sostenuti dagli operatori** nel biennio interessato dalle delibere annullate. Quelli prospettati dal DCO si configurano, invece, alla stregua di “ulteriori costi di fatturazione”, la cui remunerazione non viene paventata né nella presente sede né in eventuali aggiornamenti della componente a copertura dei costi di commercializzazione QVD, stante il breve orizzonte potenzialmente utile a tal fine in considerazione della fine dei regimi di tutela. Tali oneri non possono, pertanto, essere posti a carico dei venditori.

Il ritardo generatosi ha, al contrario, contribuito ad aggravare ulteriormente i danni economici subiti dagli operatori tanto che **gli importi oggetto di restituzione andrebbero a nostro avviso incrementati quantomeno degli interessi maturati**. A tale proposito riteniamo assolutamente inadeguato l'intervento di maggiorazione del coefficiente k operato dalla Delibera 737/2017/R/gas in tal senso, le cui grandezze economiche sottostanti sono tanto lacunose quanto arbitrarie, come avremo modo di osservare nel seguito del presente documento.

Considerando che sono già passati cinque anni dalla prima sentenza favorevole alle ricorrenti (tra cui alcune società del Gruppo A2A) e otto anni dall'intervallo oggetto di conguaglio, confidiamo nella rapida individuazione di una soluzione che non danneggi ulteriormente gli operatori e non determini ulteriori ritardi.

Con riferimento alle proposte illustrate, osserviamo quanto segue.

Regolazione diretta dei pagamenti

Q1. Si condivide la proposta di regolazione diretta dei pagamenti? Se no, per quali motivi?

La regolazione diretta dei pagamenti nei confronti dei clienti finali di partite insorte nel 2010 estesa alla platea di clienti individuata dall'Autorità si configura non solo come un'attività complessa ma anche **tecnicamente infattibile per le società di vendita del Gruppo**:

- **Indisponibilità dei dati anagrafici**: in vista dell'entrata in vigore degli obblighi di cui all'art. 1, comma 109, della Legge Bilancio 2018 in materia di fatturazione elettronica, le società di vendita del Gruppo hanno intrapreso nei mesi scorsi un'importante attività di bonifica dei dati anagrafici della propria clientela. Tale attività è strettamente funzionale alle operazioni di fatturazione in quanto la mancanza o l'erroneità dei dati anagrafici comporta lo scarto della fattura e la conseguente mancata emissione della stessa. La bonifica delle anagrafiche ha comprensibilmente interessato i soli clienti attivi: un'eventuale attività di fatturazione nei confronti di clienti cessati è pertanto particolarmente soggetta al rischio di

fallimenti per scarti di natura formale determinati dal Sistema di Interscambio, determinando la conseguente mancata emissione della fattura.

- **Evoluzione della mappa applicativa e indisponibilità dei dati:** i processi di acquisizione societaria che hanno interessato il Gruppo A2A e conseguentemente le società di vendita del Gruppo dal 2009 in poi hanno determinato importanti attività di razionalizzazione societaria, dei brand, degli asset e dei processi. In particolare alcuni anni fa è stata effettuata una convergenza dei sistemi informativi di fatturazione con la migrazione dei dati in un unico sistema di gestione delle informazioni, ad oggi utilizzato dalle società ai fini della fatturazione. Tale attività di migrazione ha interessato i contratti attivi o l'ultimo contratto cessato sul punto di fornitura senza migrare tutto lo storico dei contratti precedenti che potrebbero invece rientrare nel perimetro del conguaglio in oggetto.

Non sarebbe d'altronde percorribile l'utilizzo dei vecchi sistemi informatici per la fatturazione nei confronti di questi clienti, in quanto tali sistemi, ormai in disuso, non sono stati aggiornati per tener conto degli adeguamenti, non solo regolatori, che negli anni successivi si sono resi necessari e non sarebbero in grado di emettere una fattura conforme all'attuale disciplina della Bolletta 2.0 (come richiesto al § 3.4 del DCO) né di emettere bollette in modalità di fatturazione elettronica.

Inoltre, con riferimento ai dati di misura nella disponibilità del sistema attuale non vi è certezza che tale sistema riesca tecnicamente a gestire ricalcoli su periodi così profondi per una base clienti così numerosa, nel rispetto della normativa di Bolletta 2.0.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte è verosimile stimare che **la base clienti** relativamente alla quale le operazioni di conguaglio potrebbero essere effettuate **sia pari a circa 1/3 di quella servita nel 2010.**

Anche relativamente a questa ristretta platea destano preoccupazione le **ricadute gestionali e reputazionali** che l'attività di riscossione diretta dei pagamenti comporterebbe, in termini di incremento dell'indice di reclusione (anche alla luce delle recenti proposte in merito agli indicatori selezionati ai fini della pubblicazione comparativa nell'ambito del Rapporto annuale sul trattamento dei reclami di cui al DCO 493/2018/E/com), di messa in discussione delle domiciliazioni bancarie attive, di gestione e recupero del credito, ma ancor più in termini di fiducia dei clienti nei confronti dei venditori e del mercato libero nella presente fase estremamente delicata di transizione in vista della fine dei regimi di tutela.

Desta, inoltre, preoccupazione l'elevato **rischio di contenzioso**, soprattutto in vista della prossima entrata in vigore delle norme in tema di prescrizione biennale introdotte dalla Legge Bilancio 2018 (1 gennaio 2019 per il settore del gas naturale), data l'elevata risonanza mediatica assunta dalle stesse, che comporterebbero l'esasperazione delle ricadute operative e (soprattutto) reputazionali sui venditori.

Q2. Si condividono gli elementi minimi dell'informativa illustrati al paragrafo 3.5? quali eventuali ulteriori elementi dovrebbero contenere?

Q3. In alternativa potrebbe essere preferibile un testo predisposto dall'Autorità?

Al fine di minimizzare l'elevato rischio di contenzioso condividiamo l'opportunità di informare i clienti oggetto dell'eventuale conguaglio con l'inserimento di un'informativa all'interno delle bollette. **Tale informativa dovrebbe essere definita dall'Autorità e uguale per tutti i venditori e dovrebbe opportunamente chiarire la natura di tali importi e la loro indipendenza dall'operato dei venditori.**

In aggiunta agli elementi minimi individuati al § 3.5, **l'informativa dovrà esplicitare chiaramente la non prescrivibilità degli importi oggetto di conguaglio.** Come sopra richiamato, le disposizioni in tema di prescrizione biennale nel settore del gas entreranno in vigore dal 1 gennaio 2019 e, stante la complessità delle attività di conguaglio, quandanche l'Autorità provvedesse ad approvare il provvedimento in tempi ristretti, sarebbe impossibile effettuarle prima di tale data.

Q4. Si condividono le modalità di rateizzazione di cui al paragrafo 3.9? se no, per quali motivi?

Condividiamo l'opportunità di prevedere un'estensione degli obblighi di rateizzazione anche al mercato libero, ma non l'introduzione di nuovi e diversi criteri di rateizzazione rispetto a quelli ad oggi previsti dal TIF, i quali andrebbero implementati *ex-novo* limitatamente ai conguagli di cui alla presente fattispecie.

Q5. Si condivide l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento per i crediti non riscossi? Se no, per quali motivi?

Sulla base delle considerazioni sopra esposte in relazione alla drastica contrazione della base clienti oggetto di conguaglio, è evidente l'inevitabile l'introduzione di meccanismi finalizzati a recuperare gli importi non riscossi dai clienti.

In aggiunta a quanto già osservato in Premessa relativamente all'**iniquità** che un doppio meccanismo comporterebbe e al diritto da parte degli operatori della vendita di **recuperare tutti gli importi non riscossi**, riteniamo opportuno che tale meccanismo di compensazione non debba essere limitato agli importi non riscossi dai clienti con i quali è venuto meno il rapporto contrattuale ma anche nei confronti dei clienti attivi sui quali, per le ragioni sopra esposte, non è stato possibile rivalersi.

Meccanismo di recupero degli importo tramite l'introduzione di una componente aggiuntiva alla tariffa di distribuzione e misura

Q6. Si condivide la proposta di introduzione di una nuova componente? Se no, per quali motivi?

Come già osservato, riteniamo questa ipotesi da preferire per ragioni legate all'equità nei confronti di tutti i soggetti coinvolti (clienti e venditori), alla fattibilità operativa e alla mancata distorsione delle dinamiche di mercato.

L'applicazione di una componente aggiuntiva alla tariffa di distribuzione consentirebbe la massimizzazione del perimetro dei clienti oggetto di conguaglio.

La riscossione diretta dei pagamenti, stanti i vincoli tecnico-operativi precedentemente illustrati, andrebbe realisticamente ad intercettare un sottoinsieme ridotto dei clienti che

erano in tutela gas nel biennio ottobre 2010-settembre 2012 e che, pertanto, hanno impropriamente beneficiato delle riduzioni tariffarie.

La presente soluzione consente, invece, di identificare più correttamente tutte le tipologie di clienti che all'epoca avevano diritto al servizio di tutela, ossia i clienti domestici, i condomini ad uso domestico con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno, le utenze relative ad attività di servizio pubblico limitatamente ai predetti livelli di consumo, e i clienti non domestici con consumi annui inferiori a 50.000 Smc/anno.

Solo tale meccanismo consentirebbe di ovviare alle criticità rilevate e a massimizzare l'entità degli importi recuperati, a tutela dell'equilibrio economico degli operatori e in reale ottemperanza alle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato.

Q7. Si condivide la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale? Se no, per quali motivi? Di quanto si ritiene debbano essere ridotti gli importi? Si forniscano elementi a supporto della risposta.

Q8. Quale delle soluzioni tra quelle prospettate si ritiene preferibile e per quali motivi?

Non riteniamo opportuna alcuna modulazione degli importi oggetto di riconoscimento in funzione della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale. Come già illustrato in Premessa il rischio connesso alla mancata riscossione dei pagamenti, in base al quale verrebbero verosimilmente modulati gli importi, è un fattore esogeno all'attività degli operatori nella presente fattispecie, e non può ritenersi allocato in capo agli stessi.

Analogamente riteniamo illegittime eventuali riduzioni operate in ragione dei costi evitati di fatturazione che, come già osservato, sono invece già stati pienamente sostenuti da tutti gli operatori.

Riteniamo invece necessaria la rivalutazione degli importi non riscossi in funzione degli interessi maturati nel protrarsi del contenzioso. A tale fine la Delibera 737/2017/R/gas afferma di aver già proceduto in tal senso laddove afferma di aver maggiorato *“il valore di cui al precedente punto al fine di tenere conto degli extra oneri derivanti dalla rivalutazione monetaria degli importi spettanti ai soggetti beneficiari del ricalcolo del fattore k, stimabile nella misura di 0,002, anche in considerazione dell'andamento del saggio di interesse legale dal 2010 al 2018 compreso, ovvero fino al momento in cui potranno essere regolate le partite economiche derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento”¹.*

La maggiorazione applicata, e pari allo 0,21%, non ha fondamenti nelle grandezze economiche sottostanti né con riferimento alla rivalutazione monetaria (il cui valore medio annuo per il periodo 2010-2018, calcolato utilizzando l'indice ISTAT FOI generale, è pari allo 0,9%), né con riferimento al tasso di interesse legale medio annuo (che, per il medesimo periodo ottobre 2010-settembre 2012, è pari al 1,1%). **Riteniamo, pertanto, necessario operare un reale adeguamento in tal senso,**

¹ Cfr. Delibera 737/2017/R/gas, pag. 9 (enfasi aggiunta).

considerati altresì i 3 anni ulteriormente prospettati dal DCO per la riscossione degli importi.

Tempistiche di attuazione

Q9. Si condividono le tempistiche di implementazione illustrate? Se no, per quali motivi?

Nessuna osservazione.